



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise
LORO SEDI

e, p.c.,

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
SEDE

Al Direttore Generale per i Sistemi informativi e la Statistica
SEDE

OGGETTO: Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

In relazione all'oggetto si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2024/2025.

**1. PERSONALE DOCENTE: CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
(procedure di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44)**

L'articolo 14, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha esteso fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Pertanto, per l'anno scolastico 2024/2025, è prevista una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno. Il comma 12 della medesima disposizione prevede che, "qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-*bis* a 17-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159".

In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato il Decreto ministeriale 6 giugno



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

2024, n. 111 (d'ora in avanti, "Decreto ministeriale"). Per effetto di tale decreto ministeriale, gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell'apposita sezione della piattaforma all'uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)".

Si rinvia all'apposita Guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico in merito all'utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze.

L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa. L'assegnazione dell'incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 (d'ora in poi "Ordinanza ministeriale"), per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.

La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) dell'Ordinanza ministeriale.

Gli uffici provvedono alla pubblicazione del contingente destinato all'assegnazione degli incarichi a tempo determinato di cui al Decreto ministeriale, all'esito delle procedure di reclutamento di cui all'annuale Decreto ministeriale concernente le immissioni in ruolo del personale docente, secondo l'ordine indicato nell'Allegato A al medesimo Decreto.

L'individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui al Decreto ministeriale è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi:

- gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;
- gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame - nei limiti previsti dagli articoli 47¹ e 70² del CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024 – nonché all'attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2. Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione. Il

¹ Art. 47, c. 1: "Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede".

² Art. 70, c. 1: "Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede".



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

docente tenuto allo svolgimento dell'anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.

I posti vacanti residuati al termine della procedura sopra descritta sono pubblicati dagli Uffici sui rispettivi siti internet istituzionali.

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell'istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno, possono presentare istanza telematica per partecipare all'assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS.

A tal fine, nell'istanza gli aspiranti dovranno indicare la provincia (o più province di una medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per la quale intendono partecipare alla procedura e le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare alla procedura.

Per la presentazione delle istanze, la cui tempistica è resa nota con avviso di questa Direzione Generale pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito, è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni.

Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l'elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduati sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS della provincia di iscrizione. Ciascun Ufficio interessato dalla procedura, prima di procedere all'elaborazione informatizzata dell'assegnazione della provincia/tipologia di posto, pubblica l'elenco di cui al periodo precedente, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali. Una volta assegnata la provincia, ciascun Ufficio territoriale procederà all'assegnazione delle sedi secondo proprie modalità organizzative, in quanto tale fase della procedura non è supportata dal sistema informativo.

L'assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta l'accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alle procedure di cui all'articolo 13, comma 23, della medesima Ordinanza.

La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale.

Nel periodo compreso tra il 26 luglio (h. 9,00) ed il 7 agosto 2024 (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale e a quella per il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell'Ordinanza ministeriale; le istanze devono essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale delle "Istanze *on line*".

2. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Terminate le procedure di cui di cui al Decreto ministeriale, gli uffici comunicano a sistema i posti rimasti disponibili, ai fini della fase di attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell'Ordinanza ministeriale.

A seguito di quanto sopra, il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
- c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'Ordinanza ministeriale. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza ministeriale. A tal fine, al termine di ciascun turno di nomina, gli Uffici comunicano immediatamente alle Istituzioni scolastiche di competenza le graduatorie esaurite, attraverso l'apposito report fornito dal sistema informativo.

Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'Ordinanza ministeriale e, per quanto riguarda le sanzioni, all'articolo 14 della medesima Ordinanza.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, dell'Ordinanza ministeriale, contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli Uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'Ordinanza ministeriale, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, partecipano all'assegnazione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, a norma dell'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale il dirigente scolastico pubblica sul sito dell'istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente - con modalità stabilite a livello locale - che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione.

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso contiene i seguenti elementi essenziali:

- 1) indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell'orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
- 2) Indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine,



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
- 3) Modalità e termini di presentazione istanze;
 - 4) presentazione della candidatura con il modello predisposto dall'istituzione scolastica;
 - 5) Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall'accettazione;
 - 6) Richiamo alle sanzioni di cui all'art. 14 dell'Ordinanza ministeriale
 - 7) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
 - 8) Ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall'Istituzione scolastica.

Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.

Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Ordinanza medesima.

In ogni caso, i riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.

Per quanto riguarda la gestione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), dell'Ordinanza ministeriale, si rinvia all'articolo 13 della medesima Ordinanza. Nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni sono utilizzate le procedure di cui all'articolo 11, comma 4, ultimo periodo, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 13, commi 11 e 12.

Si richiama infine quanto previsto all'articolo 8 dell'Ordinanza: l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima Ordinanza.

2.1 - PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

2.2 - CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

2.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Sulla base di quanto previsto dal CCNL di comparto e dall'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza ministeriale, i posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria – nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time – che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l'integrazione di un'ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.

La quantificazione così determinata dovrà essere acquisita al sistema informativo (cosiddetto INS).

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 17, dell'Ordinanza ministeriale. In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie d'istituto di scuola primaria ai fini dell'assegnazione dei posti di lingua inglese, sarà precisato che l'aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell'articolo 13 dell'Ordinanza ministeriale.

Con riguardo alle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'insegnamento di educazione motoria, in caso di esaurimento delle GPS di I fascia, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale, i contratti a tempo determinato sono stipulati con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze relative alle classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ».

2.4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati - la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.

L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'Ordinanza ministeriale, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.

2.5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Si ricorda che dal 01 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall'Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che prevede, tra l'altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all'insegnamento della religione cattolica.

Qualora l'Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l'esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 01 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2023, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest'ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 01 settembre 2024.

3. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

L'articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (ora appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica.

Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n. 75.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d'istituto.

L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.

L'articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. Si richiama, infine, l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato D.M., nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Tale divieto è parzialmente derogato dall'articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

E' prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'articolo 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per il profilo di DSGA (ora appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione), infine, alla copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti, con esclusione di quelle oggetto della deroga del 2,5% di cui all'articolo 1, comma 83-ter, della legge n. 107 del 2015, si provvede secondo le modalità dell'articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, così come modificato dall'articolo 1, comma 10, dell'Intesa del 27 giugno 2024 di proroga del menzionale CCNL.

Relativamente invece ai posti residuati dalla procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e dalla successiva fase assunzionale dell'anno scolastico 2024/2025, possono essere conferite supplenze secondo le disposizioni generali.

4. DISPOSIZIONI COMUNI

Per effetto di quanto disposto dagli articoli 39, comma 2, lettera c), e 61, comma 3, lettera c), del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E' inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).

In continuità con le indicazioni fornite con le note n. 5442 del 19 ottobre 1991, n. 2444 del 26 agosto



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

2002 e n. 7494 del 19 luglio 2013 in relazione alla coincidenza della data inizio dell'anno scolastico con la giornata domenicale, la decorrenza da assegnare ai contratti stipulati entro il 31 agosto 2024 è quella del 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico 2024/2025; la circostanza che tale data coincida con la domenica – e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio – configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali.

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Si ricorda inoltre quanto disposto dall'articolo 40, comma 3, e dall'articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare *"...si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.*

Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'articolo 2109, comma 1, del codice civile".

4.1 - CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI *PART-TIME*

Il C.C.N.L. prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito gli articoli 56 e 57 del CCNL comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, e l'articolo 39, comma 4, del CCNL comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, relativamente al personale docente ed educativo, e l'articolo 61, comma 6, relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 73 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. Si coglie l'occasione per rammentare che le disponibilità derivanti dal *part-time*, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da *part-time*, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

4.2 - PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'articolo 21, e al comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

4.3 - ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI ex l. n. 68 del 1999

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3) e al decreto-legge n. 44 del 2023 (articolo 1, comma 9-bis), opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: "*Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella Circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come unica graduatoria...*". Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.

Ai fini del conferimento delle supplenze da GPS o dalle graduatorie di cui all'articolo 12, comma 9, dell'Ordinanza ministeriale, gli aspiranti titolari di riserva dei posti saranno trattati unicamente per ciascuna graduatoria di appartenenza.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

4.4 - CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si rammenta che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli articoli 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni.

4.5 - PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si rammenta che la pubblicazione all'albo *on line* degli esiti delle operazioni prevista dall'articolo 12, comma 5, dell'Ordinanza ministeriale deve essere effettuata nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Direttore Generale

Filippo Serra

Firmato Digitalmente da/Signed by
FILIPPO SERRA
In Data/On Date: _ _ _ _ _